

CONTRAENTE

Cognome, Nome/Ragione Sociale: ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari			
Indirizzo: Via Cola di Rienzo, 61	Città: Roma	Cap: 00912	Prov: RM
Codice Fiscale/P.IVA: / 04846741009			

DATI DI POLIZZA

Effetto ore 24 del: 31/12/2011	Scadenza ore 24 del: 31/12/2012	Durata anni: 1 mesi: 0 gg: 0	Frazionamento quadrimestrale	Tacito rinnovo SI	Rata successiva 31/04/2012	Pol. Sostituita n° 24212	
Cod. Ramo 17	Cod. s/ramo	Cod. Prod. 14847	Pdv/Adv 270438	Denominazione Pdv Ernesto Solari Assicurazioni S.r.l.	Cod. sub agenzia	Cod. Convenzione	Cod. Cliente

GARANZIE PRESTATE

Garanzie	nr Assicurati/prestazioni	Massimale Euro	Massimale giorni	Premio Imponibile pro-capite	Imposte	Premio Lordo pro-capite
TL "Condominio"	vedi polizza	vedi polizza		€ 19,13	€ 4,07	€ 23,20
Decreto Legislativo 81/2008	vedi polizza	vedi polizza		€ 1,20	€ 0,25	€ 1,45
Decreto Legislativo 193/2007	vedi polizza	vedi polizza		€ 1,20	€ 0,25	€ 1,45
Decreto Legislativo 196/2003	vedi polizza	vedi polizza		€ 1,20	€ 0,25	€ 1,45
Decreto Legislativo 152/2006	vedi polizza	vedi polizza		€ 1,20	€ 0,25	€ 1,45

PREMIO

RAMI	PREMIO ALLA FIRMA			RATE SUCCESSIVE		
	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO
Tutela legale	€ 55.807,55	€ 11.859,11	€ 67.666,66	€ 55.807,55	€ 11.859,11	€ 67.666,66
PREMIO TOTALE	€ 55.807,55	€ 11.859,11	€ 67.666,66	€ 55.807,55	€ 11.859,11	€ 67.666,66

Premio minimo annuo € 203.000,00 Imposte incluse, comunque acquisito da Europ Assistance.

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato all'Intermediario.

REGOLAZIONE PREMIO

La regolazione del premio, secondo le modalità specificate all'Art. "REGOLAZIONE DEL PREMIO" delle Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente, verrà effettuata con cadenza annuale a partire dal 31/12/2012.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo Informativo Mod 12125 contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione contenenti l'Informativa al Cliente per il Trattamento dei Dati Personali, predisposti da Europ Assistance, si Impegna a far conoscere le Condizioni di Assicurazione e l'Informativa al cliente per il trattamento dei dati personali agli Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi. Il Contraente dichiara inoltre di voler stipulare il presente contratto e di accettare le Condizioni di Assicurazione.

IL CONTRAENTE

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A

Vittorio Solari

Il Contraente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli contenuti nelle:

Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente

- Art. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. - Aggravamento del rischio
- Art. - Buona Fede
- Art. - Variazione nella persona del Contraente
- Art. - Recesso in caso di sinistro
- Art. - Premio, modalità di pagamento decorrenza durata e rinnovo della polizza
- Art. - Premio Minimo Garantito
- Art. - Documentazione per gli assicurati
- Art. - Legge regolatrice del contratto, giurisdizione, foro competente e procedimento di mediazione
- Art. - Clausola risolutiva espressa
- Art. - Clausola Privacy

Condizioni di Assicurazione

- Art. - Altre Assicurazioni
- Art. - Legge regolatrice, giurisdizione e procedimento di mediazione
- Art. - Esclusione di compensazioni alternative
- Art. - Insorgenza del sinistro - decorrenza della garanzia
- Art. - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. - Oggetto dell'assicurazione
- Art. - Delimitazione dell'Oggetto dell'assicurazione
- Art. - Determinazione del massimale e del premio
- Art. - Prestazioni garantite
- Art. - Esclusioni

IL CONTRAENTE

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

QUIETANZA

La rata iniziale € 67.666,66 per imposta pari a € 11.859,11 è stata pagata oggi

18 GEN. 2012

L'INCARICATO

E. SOLARI S.r.l.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
 Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
 Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



POLIZZA N. 30971Q

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento, 8 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria 'del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

-di seguito Europ Assistance -

e

ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sede in Via Cola di Rienzo, 61, 00912 Roma - P. IVA 04846741009

-di seguito Contraente -

Premesso che la Contraente stipula la presente Polizza con Europ Assistance a favore dei propri Associati, da intendersi quali Assicurati ai sensi dell'art. 1891 C.C., assumendosi ogni relativo onere, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE

Art. 1. ASSICURAZIONE A FAVORE DEL TERZO

Europ Assistance ed la Contraente si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell'interesse degli Assicurati il cui rapporto con Europ Assistance è regolato esclusivamente dalle Condizioni di Assicurazione; ***è, quindi, inteso che in ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alle prestazioni/garanzie rese da Europ Assistance in forza della presente assicurazione, risponderà Europ Assistance stessa, salvo gli obblighi a carico della Contraente secondo quanto previsto all'artt. "Comunicazioni per l'operatività dell'assicurazione " e "Documentazione per gli Assicurati".***



Art. 2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C., qualora determinate da dolo.

Art. 3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del C.C.*

Art. 4. BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

In caso di alienazione dell'azienda della Contraente o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, l'assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella



frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale della Contraente, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dalla Contraente, o suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dalla Polizza, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta e previa regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata ove previsto.

Art. 7. DIRITTO DI VERIFICA

Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, ***che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione***, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Polizza.

Art. 8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, la Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di sessanta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 9. PUBBLICAZIONI

Nelle proprie pubblicazioni relative alla presente Polizza, la Contraente dovrà riportare la descrizione delle coperture assicurative fornite da Europ Assistance in forza della Polizza e dovrà, inoltre, rispettare quanto previsto dagli artt. 39 e ss. del Reg. 35/2010. In tali pubblicazioni, la Contraente potrà riportare il marchio ed il logo di Europ Assistance che dovrà richiedere ad Europ Assistance stessa. ***Il testo di tali pubblicazioni, per la parte***



riguardante Europ Assistance, dovrà da questa essere preventivamente approvato, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte di Europ Assistance medesima.

Art. 10. PREMIO, MODALITA' DI PAGAMENTO, DECORRENZA DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA

Europ Assistance e la Contraente si danno atto che il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili. La Contraente versa all'atto della sottoscrizione della presente Polizza, l'importo previsto nel simplo di polizza Mod. 12124, quale anticipo rispetto alla regolazione che verrà effettuata così come previsto all'articolo "Regolazione del Premio". La presente Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul simplo di polizza Mod. 12124, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul simplo di polizza Mod. 12124.

Se la Contraente non paga le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze ai sensi dell'art. 1901 C.C.. In mancanza di pagamento, il contratto è risolto di diritto ex art. 1901 comma 3 C.C., fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, quest'ultima è rinnovata alle medesime condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.

Art. 11. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza determinato sulla base delle dichiarazioni della Contraente ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.



Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto ad Europ Assistance l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Con cadenza indicata sul simple di polizza Mod. 12124 alla sezione REGOLAZIONE DEL PREMIO, Europ Assistance provvederà alla regolazione del premio mediante emissione di appendice con addebito pari al 100 % della differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello a consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito, ove previsto.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente della relativa Appendice di Regolazione emessa da parte di Europ Assistance.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento dei relativi premi non dovuti a comportamento doloso della Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio anticipato e l'intero premio dovuto (anticipo + regolazione).

Art. 12. PREMIO MINIMO GARANTITO

La Contraente, all'atto della sottoscrizione della presente Polizza, si impegna a corrispondere ad Europ Assistance a titolo di premio minimo garantito annuo comunque acquisito l'importo previsto nel simple di polizza Mod. 12124.

Art. 13. CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO PRO-CAPITE

Sulla base della dichiarazione della Contraente e del numero di aventi diritto cui la Contraente prevede di concedere/riconoscere l'assicurazione in oggetto in ciascun periodo di validità della polizza, le parti convengono quale premio annuale per ciascun avente diritto quello di seguito indicato:



Ramo Tutela Legale (R17): **Euro 29,00** di cui imposte **Euro 5,08**.

Premio minimo garantito calcolato su 7.000 aventi diritto.

Art. 14. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.

Art. 15. DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI

La Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati copia delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate, con acclusa l' "Informativa al Cliente per il Trattamento dei dati personali".

Il mancato adempimento a tale onere comporterà responsabilità diretta della Contraente per eventuali indennizzi corrisposti o assistenze erogate all'Assicurato nonché per eventuali danni subiti da Europ Assistance o sanzioni pecuniarie alla stessa comminate.

Art. 16. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE, FORO COMPETENTE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La Società prende atto che le controversie rientrano nella presente copertura assicurativa ed ad esse saranno applicate tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180.

Le parti riconoscono che nell'esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria competenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell'Assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo scelto per l'espletamento della procedura di mediazione.

Le parti convengono di assoggettare la presente Polizza alla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. ***Foro competente nelle controversie tra Europ Assistance e la Contraente è quello del convenuto.***

In caso disaccordo tra la Contraente ed Europ Assistance, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ***deferendo la controversia esclusivamente agli Organismi di Mediazione Istituzionali.***

Art. 17. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.**

Art. 18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Polizza si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 C.C. nel caso in cui la Contraente non rispetti quanto indicato nella presente Polizza, in particolare quanto stabilito dagli articoli "Rinvio alle norme di legge - Forma del contratto", "Diritto di Verifica", "Documentazione per gli Assicurati", "Pubblicazioni".

Art. 19. PRIVACY

Art. 19.01 INFORMATIVA ALLA CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;



c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A., in Italia e all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a. e 1.b., altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Art. 19.02 CLAUSOLA PRIVACY

La Contraente si impegna a consegnare all'Assicurato le Condizioni di Assicurazione con acclusa l' "Informativa al Cliente per il Trattamento dei dati personali" effettuato da Europ Assistance.

Si impegna a far sottoscrivere dall'Assicurato il consenso al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all'estero dei Dati ivi compresi i dati sensibili che riguardano l'Assicurato stesso effettuato da Europ Assistance e a conservare il consenso sottoscritto in originale presso di sé.

Si impegna a comunicare ad Europ Assistance Italia S.p.A. esclusivamente i nominativi di coloro che hanno sottoscritto il consenso in merito al trattamento dei dati necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale e a tenere indenne Europ Assistance Italia S.p.A. da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. in conseguenza dell'inadempimento di fornire l'informativa e raccogliere il consenso così come indicato nella presente clausola.

8



Art. 20. CLAUSOLA BROKER

Europ Assistance prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società Ernesto Solari Assicurazioni S.r.l. - via Giordano Bruno 38/a - 16146 Genova (GE) (di seguito per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Per quanto non espressamente indicato nella presente clausola valgono gli usi e quanto oggetto dell'accordo Associazioni Brokers ed ANIA sulla base del quale è stata redatta la lettera di libera collaborazione tra il Broker ed Europ Assistance.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 12125

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. I Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:

- a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
- b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;

2. il trattamento dei Dati è:

- a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
- b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

3. I Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

- a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
- b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b);
- c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
- d. alla Contraente **ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari** ed eventuali intermediari assicurativi ;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it



NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., ***all'Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza.***

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

In caso disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni ***deferendo la controversia esclusivamente agli Organismi di Mediazione Istituzionali.***

Art. 3. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 4. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 5. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assicurato: il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contraente: **ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sede in Via Cola di Rienzo, 61, 00912 Roma - P. IVA 04846741009** che sottoscrive la polizza per conto altrui.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio

1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell' Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 174.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 6. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre il 30/04/2007 e purchè non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato. In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza**, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820 – ed al Broker.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance ed al Broker copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 8. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance ed il Broker in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 9. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.



D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

Europ Assistance è tenuta a corrispondere, dietro semplice richiesta dell'Assicurato, in sempreché autorizzati dalla Contraente, ed entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali e/o peritali, in forma di fondo spese o anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia, a condizione che Europ Assistance intraveda la possibilità di successo.

L'anticipo di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore ad **€ 5.000,00** per sinistro.

Resta in ogni modo convenuto che Europ Assistance non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o gravemente colposi e la difesa nei procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, compresi quelli per RC Amministrativo-Contabile; in questi casi, infatti, Europ Assistance provvederà al rimborso delle spese sostenute esclusivamente quando si concludano con proscioglimento o archiviazione o assoluzione oppure siano sentenze passate in giudicato.

Per effetto di tali pagamenti anticipati il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità "dell'anticipo" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso qualora venga riconosciuto il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine al sinistro.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- ***in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;***

- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art. 10. RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

SEZIONE ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 11. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE E DEL PREMIO" per sinistro illimitato per anno, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero in uno dei Paesi ove la garanzia è operante la Società assicura:

- l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di €. 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 12. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 13. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia,

Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 14. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si impegna a fornire agli Assicurati le prestazioni e le garanzie previste in Polizza, alle condizioni e nei termini nella stessa stabiliti.

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2011 ed avrà durata annuale.

Art. 15. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE E DEL PREMIO

Le garanzie riportate in polizza operano con un massimale per sinistro, illimitato per anno, di **Euro 16.000,00** con una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per sinistro.

Il premio annuo complessivo pro-capite è di **Euro 29,00** di cui imposte **Euro 5,08**.

Tale premio risulta così suddiviso:

- Per la sezione Tutela Legale "Amministratori di Condominio" **€ 23,20** di cui imposte **€ 4,07**.
- Per la sezione Tutela legale "Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i." **€ 1,45** di cui imposte **€ 0,25**
- Per la sezione Tutela legale " Decreto Legislativo 193/2007 e s.m.i." **€ 1,45** di cui imposte **€ 0,25**
- Per la sezione Tutela legale " Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i." **€ 1,45** di cui imposte **€ 0,25**
- Per la sezione Tutela legale " Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i." **€ 1,45** di cui imposte **€ 0,25**

La copertura assicurativa della presente polizza vale per 3 denunce di sinistro per anno, per singolo Amministratore.

**SEZIONE I - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
"AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 16. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- La persona fisica, nella sua qualità di amministratore in carica del Condominio, iscritto all'Associazione Contraente;
- le persone addette - in rapporto di dipendenza - alla conduzione del condominio.

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore dell'Amministratore Assicurato.

Art. 17. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nella presente polizza valgono per i seguenti casi:

- **le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile** (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi, nel cui novero non rientrano le persone indicate all'articolo "Soggetti Assicurati". I condomini sono sempre considerati "terzi".
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi** e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio;**
- **recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi;** tale garanzia opera a condizione che la rata scaduta e inevasa si riferisca a periodi di tempo coperti dalla presente Polizza;
- **vertenze con i condomini per l'inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale;**
- **vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali,** proprie o di controparte relative al condominio assicurato;

- vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali inerenti il **condominio** assicurato o l'Ufficio dove l'Amministratore svolge la sua attività;
- l'azione legale e procedura arbitrale con **Società assicuratrici**, diverse da Europ Assistance, per contratti assicurativi che riguardano il condominio

Art. 18. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a) controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- b) controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;**
- c) controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
- d) controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' Articolo "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- e) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Articolo "Prestazioni garantite";**
- f) controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;**
- g) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);**
- h) controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
- i) fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;**

- j) controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
- k) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;**
- l) controversie di valore inferiore a € 250,00;**
- m) controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- n) controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Articolo "Prestazioni garantite".**

**SEZIONE II- ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008,
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 19. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- La persona fisica nella sua qualità di amministratore in carica del Condominio iscritto all'Associazione Contraente;
- le persone addette – in rapporto di dipendenza – alla conduzione del condominio preposte alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94.

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore dell'Amministratore Assicurato.

Art. 20. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 626/94 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora l'Assicurato rivesta la qualifica di Committente, ai sensi dei sopracitati Decreti, per:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di

procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 21. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non é prestata per:

- 1. derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- 2. conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- 3. collegate a procedimenti di esecuzione forzata.**
- 4. derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;**
- 5. controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- 6. derivanti da controversie non espressamente indicate nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 22. INSORGENZA DEL SINISTRO D.LGS. 81/2008

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dal D. Lgs. 626/1994 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:



- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche o loro dimissioni.

**SEZIONE III - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO
193/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 23. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- La persona fisica nella sua qualità di amministratore in carica del Condominio iscritto all'Associazione Contraente;
- la persona addetta – in rapporto di dipendenza – alla conduzione del condominio specificamente delegata all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore dell'Amministratore Assicurato.

Art. 24. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in

caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 25. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

- 1. derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;**
- 2. conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- 3. collegate a procedimenti di esecuzione forzata;**
- 4. derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;**
- 5. derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- 6. controversie non espressamente indicate nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 26. INSORGENZA DEL SINISTRO D.LGS 193/2007

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie

previste dal D. Lgs. 193/2007 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche o loro dimissioni.





<p align="center">SEZIONE IV - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"</p>
--

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 27. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- La persona fisica nella sua qualità di amministratore in carica del Condominio iscritto all'Associazione Contraente;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore dell'Amministratore Assicurato.

Art. 28. PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dall'Amministratore Assicurato con espressa nomina scritta, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in

caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. **Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile;**
4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 1.000,00 per sinistro.

Art. 29. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

1. **derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
2. **conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
3. **collegate a procedimenti di esecuzione forzata;**
4. **derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;**
5. **derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;**
6. **derivanti da controversie non espressamente indicate nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 30. INSORGENZA DEL SINISTRO D.LGS 196/2003

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche o loro dimissioni.

**SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
"DECRETO LEGISLATIVO 152/2006
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 31. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- La persona fisica nella sua qualità di amministratore in carica del Condominio iscritto all'Associazione Contraente;
- il responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore dell'Amministratore Assicurato.

Art. 32. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell'ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dell'attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);

3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.
Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 33. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non é prestata per:

- 1. derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;**
- 2. conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- 3. collegate a procedimenti di esecuzione;**
- 4. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- 5. derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;**
- 6. derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- 7. derivanti da controversie non espressamente indicate nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 34. INSORGENZA DEL SINISTRO D.LGS 152/2006

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche o loro dimissioni.